

AVVISO PUBBLICO

FONDO PATRIMONIALIZZAZIONE PMI

FAQ 26 gennaio 2024

Quesito n. 1

L'Avviso richiede che al momento della domanda sia presentata la delibera di aumento di capitale: è richiesto che tale atto abbia una particolare forma?

Risposta n. 1

L'aumento di capitale, pur avvenendo con procedure diverse a seconda che abbia luogo in una società a responsabilità limitata o in una società per azioni, richiede in ogni caso, ai sensi delle disposizioni del codice civile (cfr., in particolare, artt. 2436 e 2481 c.c.) l'intervento del notaio (c.d. "omologa notarile") in quanto si tratta di una modifica dell'atto costitutivo nelle società a responsabilità limitata e dello statuto nelle società per azioni.

Conseguentemente, saranno considerate non ammissibili le domande corredate di delibera priva di "omologa notarile".

Quesito n. 2

È possibile, per la PMI che presenta la domanda di agevolazione, condizionare la sottoscrizione di aumento di capitale all'approvazione della concessione del prestito agevolato?

Risposta n. 2

L'articolo 4 dell'Avviso richiede che le domande siano ammissibili solo a fronte dell'avvenuta sottoscrizione del capitale (per la quota valida ai fini dell'Avviso); questa previsione risponde alla necessità di acquisire già alla data della domanda il formale impegno del socio sottoscrittore ad effettuare il versamento nel caso di concessione del prestito.

Pertanto, sebbene il dettato dell'Avviso non preveda espressamente l'esclusione di domande per le quali la sottoscrizione presenti una condizione, risolutiva o sospensiva, fermo restando che le domande possono essere presentate solo se è avvenuta la sottoscrizione

- non possono essere considerate ammissibili le domande corredate di sottoscrizione condizionata, qualora la condizione sia sospensiva (efficace solo in caso di concessione del prestito) perché in tal caso, al momento della domanda, non si è concretizzato in capo al socio l'impegno giuridicamente vincolante ad effettuare il versamento

- possono invece essere considerate ammissibili le domande corredate di sottoscrizione condizionata, qualora la condizione sia risolutiva (l'efficacia viene meno in caso di mancata concessione del prestito) perché in tal caso, al momento della domanda, si è concretizzato in capo al socio l'impegno giuridicamente vincolante ad effettuare il versamento.

Quesito n. 3

L'Avviso prevede che l'aumento di capitale per essere valido non deve essere "meramente contabile" e che sia finalizzato, insieme al prestito agevolato, a realizzare un progetto. Questo significa che sono validi solo aumenti di capitale con versamento di risorse monetarie o ci sono altre modalità che possono essere considerate valide?

A titolo esemplificativo: sono validi la conversione a capitale di riserve o di finanziamenti da soci? È valida la rinuncia a crediti o il conferimento di beni in natura?

Risposta n. 3

Ferme le esplicite esclusioni – come nel caso del passaggio di riserve a capitale e della conversione di finanziamenti soci – in linea generale sono considerate valide tutte le forme di aumento di capitale che non sono meramente contabili e che consentono di assicurare il cofinanziamento del progetto da realizzare, per la quota richiesta dall'Avviso.

In coerenza con questa *ratio*, si può dare riscontro agli specifici quesiti:

- È ammissibile la conversione in capitale di riserva sovrapprezzo azioni (o altre riserve)?
NO: l'art. 1 dell'Avviso che esclude espressamente gli aumenti di capitale realizzati mediante "passaggio di riserve a capitale".
- È ammissibile la conversione in capitale di finanziamenti soci?
NO: sebbene si ritenga generalmente ammissibile la compensazione tra il debito per il conferimento in denaro e un credito vantato dal socio nei confronti della società per un finanziamento effettuato in favore della stessa, l'art. 1 dell'Avviso esclude espressamente gli aumenti di capitale realizzati mediante "trasformazione di finanziamenti da soci". Nel contesto dell'Avviso, la *ratio* di questa previsione è quella di fare in modo che l'aumento di capitale venga realizzato con modalità tali da garantire un effettivo incremento delle risorse a disposizione della PMI da impiegarsi nella realizzazione del progetto finanziato.
- È ammissibile la rinuncia a crediti da parte dei soci (diversi da finanziamenti soci)?
SI: l'Avviso vieta espressamente soltanto gli aumenti di capitale realizzati mediante "passaggio di riserve a capitale o trasformazione di finanziamenti da soci", mentre non c'è alcun divieto in relazione alla compensazione, in sede di liberazione dell'aumento di capitale, tra il debito per il conferimento e un credito di natura diversa (i.e. non derivante da un finanziamento soci) vantato dal sottoscrittore nei confronti della società. Pertanto, sono ammissibili ai fini dell'Avviso gli aumenti di capitale liberati mediante compensazione tra il debito per il conferimento e un diverso credito vantato dal sottoscrittore

nei confronti della società, purché tale liberazione non origini dalla trasformazione di finanziamenti effettuati in favore della società da parte del socio che ha sottoscritto l'aumento.

Si precisa che, qualora tale compensazione abbia natura "legale" - e, dunque, abbia ad oggetto debiti certi, liquidi ed esigibili - ai fini della compensazione non sarà necessario acquisire il consenso della società, nemmeno nel momento in cui viene eseguita la sottoscrizione. Diversamente, qualora si configuri una compensazione di natura "volontaria" - vale a dire una compensazione avente ad oggetto un credito certo e liquido, ma non esigibile - la compensazione richiederà il consenso della società ai sensi dell'art. 1252 c.c.. Tale criterio potrà trovare applicazione, ad esempio, nel caso in cui un socio che abbia sottoscritto l'aumento di capitale provveda alla relativa liberazione precisando che la stessa origina dalla compensazione con un esistente credito vantato nei confronti della società.

(iv) È ammissibile il conferimento beni in natura?

SI, con precisazioni: premesso che tale forma di conferimento non comporta un aumento di capitale di natura "*meramente contabile*", dal momento che lo stesso comporta un incremento delle risorse a disposizione della società, va considerato il limite previsto dall'Avviso che contempla la concessione di prestiti agevolati a fronte di aumenti di capitale che determinino l'ingresso di "*risorse finanziarie*" finalizzate – insieme al prestito agevolato – alla realizzazione del Progetto.

Al contempo occorre considerare che, qualora il conferimento di beni riguardi beni inclusi nel progetto in relazione al quale è richiesto il prestito agevolato, tale modalità di sottoscrizione dell'aumento di capitale sarebbe assimilabile all'ipotesi in cui le risorse finanziarie liquide versate dai soci a fronte della sottoscrizione dell'aumento di capitale siano poi impiegate nell'acquisto dei medesimi beni.

Per tali motivi sono ammissibili aumenti di capitale sottoscritti mediante conferimento di beni se questi sono parte del progetto da realizzare e finanziare attraverso la richiesta del prestito agevolato di cui all'Avviso.

Diversamente, il conferimento di beni che non sono parte del progetto – per quanto comunque idonei a sostenere patrimonialmente la società – non risulta ammissibile in quanto incontra il limite esplicitato nell'art. 1 dell'Avviso.